



POLIZZA CONVENZIONE

TRA

Federazione Italiana Tennistavolo

con sede in
Roma – Stadio Olimpico Curva Nord

E

HDI Assicurazioni S.p.A.

con Sede legale in
Roma- Via Abruzzi 10

La presente convenzione ha per oggetto le seguenti coperture assicurative:

Responsabilità Civile verso Terzi (R.C.T.)

E

Verso prestatori d'opera (R.C.O.)

CIG : **Z5C1CE2F55**

Effetto polizza: 31 dicembre 2016

Scadenza Polizza: 30 giugno 2018

Scadenza Prima Rata: 30 giugno 2017



DEFINIZIONI

Alle seguenti denominazioni le Parti attribuiscono convenzionalmente il significato qui precisato

ASSICURAZIONE

Il contratto di assicurazione.

POLIZZA

Il documento che prova l'assicurazione.

CONTRAENTE

FITET - Federazione Italiana Tennistavolo

ASSICURATO

Il soggetto il cui interesse è protetto dall'Assicurazione

SOCIETA'

L'impresa assicuratrice.

RISCHIO

La probabilità del verificarsi del sinistro e l'entità dei danni che possono derivarne.

PREMIO

La somma dovuta dal Contraente alla Società a corrispettivo dell'assicurazione.

SINISTRO

Il fatto e/o l'evento per il quale è prestata l'assicurazione e dal quale è derivato il danno

INDENNIZZO/RISARCIMENTO

La somma dovuta dalla Società in caso di sinistro.

FRANCHIGIA

La parte di danno non espressa in percentuale che rimane a carico dell'Assicurato

SCOPERTO

La parte di danno espressa in percentuale che rimane a carico dell'Assicurato

ELEMENTO VARIABILE

Parametro utilizzato per il calcolo del premio ove la polizza preveda la regolazione

TESSERATO

Ogni singolo soggetto o Ente iscritto o aderente alla Contraente

RISCHIO ELETTIVO



Rischio intrinseco dello Sport al quale si sottopone volontariamente colui che lo pratica.

PRESTATORI DI LAVORO

Tutte le persone fisiche di cui l'Assicurato si avvale per l'esercizio dell'attività assicurata, nel rispetto delle norme di legge in materia di lavoro e delle quali debba rispondere ai sensi di legge.

COSE

Sia gli oggetti materiali sia gli animali.

FATTO ACCIDENTALE

Fatto incerto, imprevedibile e repentino

MASSIMALE

La massima esposizione convenuta in polizza fino alla quale la Società è impegnata a prestare la garanzia assicurativa

**Scheda assicurativa****Contraente:** FITET**Domicilio:** Stadio Olimpico Curva Nord – 00194 ROMA**Partita IVA:** 01385821002**Decorrenza:** ore 24 del 31/12/2016**Scadenza:** ore 24 del 30/06/2018**Frazionamento:** Annuale**Rata Iniziale:** 31.12.2016 – 30.06.2017**Rate successive:** 30.06.2017 – 30.06.2018**Conteggio Premio minimo di regolazione**

Il premio minimo comunque acquisito, viene determinato sulla base del numero dei tesserati/affiliati alla FITET, come indicato nel dettaglio che segue nel presente articolo. Al termine dell'annualità assicurativa si procederà alla regolazione del premio di tutti gli elementi presi come base per il calcolo del premio:

Tesserato		
Contraente		

A) NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE IN GENERALE**ART. A.1 Manifestazioni unitarie**

Le garanzie sono operanti nei confronti di tutti i Tesserati anche in caso di partecipazione a manifestazioni con altre organizzazioni alle quali FITET abbia ufficialmente aderito.

Art. A.2 Assicurazione per conto altrui

Poiché la presente assicurazione è stipulata per conto altrui, gli obblighi derivanti dalla polizza devono essere adempiuti dal Contraente, salvo quelli che per loro natura non possono essere adempiuti che dall'Assicurato, così come predisposto dall'art. 1891 del Codice Civile, fatto salvo le richieste recupero delle franchigie previste in polizza che saranno avanzate direttamente dalla Compagnia nei confronti dell'Assicurato.

**Art. A.3 Titoli che danno diritto all'assicurazione**

Il titolo che costituisce diritto senza distinzione di attività praticata, rientrante comunque negli scopi della Contraente, di ruolo ricoperto o di mansione esercitata, alle garanzie assicurative è:

- Per i tesserati e affiliati la presenza nel Sistema informatico del contraente denominato affiliazione e tesseramento (raggiungibile dal sito FITET) a cui possono accedere i Dirigenti della Società Sportiva di appartenenza e/o gli uffici Federali di FITET. La conferma ufficiale di tesseramento e/o affiliazione può essere fornita anche dagli uffici federali di FITET.

Le tessere verranno rilasciate dalla F.I.T.E.T. e dalle Società affiliate da questa specificatamente autorizzate attraverso le forme organizzative che la stessa F.I.T.E.T. ritiene di adottare.

Art. A.4 Durata e decorrenza dell'assicurazione

La presente convenzione viene stipulata per la durata di anni uno, con inizio dalle ore 24 del 31/12/2016 e termina alle ore 24 del 30/06/2018 senza il tacito rinnovo.

E' facoltà della Contraente, alla naturale scadenza del 30.06.2018, richiedere alla Compagnia la proroga della convenzione assicurativa fino al completo espletamento delle procedure di aggiudicazione di nuova convenzione e comunque per un periodo massimo di 180 (centottanta) giorni, proroga che dovrà essere concessa alle condizioni economiche e normative vigenti all'atto della richiesta.

Art. A.5 Pagamento del premio

L'assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in polizza ancorché il premio venga versato entro i 30 giorni successivi al medesimo. Se il Contraente non paga i premi o le rate di premio successive l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del trentesimo giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze, ai sensi dell'art. 1901 del C.C.

In caso di premio frazionato in più rate (semestrali etc...) il suddetto termine di rispetto si applica anche alle rate così frazionate.

Art. A.6 Aggravamento di rischio

L'Assicurato o il Contraente deve dare comunicazione scritta alla Società di ogni aggravamento di rischio.

Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati dalla Società possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'assicurazione (art. 1898 C.C.)

**Art. A.7 Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio**

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente e dell'Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi degli artt. 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile.

L'omissione della dichiarazione da parte della Contraente e/o dell'Assicurato di una circostanza aggravante del rischio durante il corso della polizza medesima, non pregiudica il diritto al risarcimento dei danni, sempreché tali omissioni o inesatte dichiarazioni siano avvenute in buona fede.

Resta inteso che la Contraente avrà l'obbligo di corrispondere all'Assicuratore il maggior premio proporzionalmente al maggior rischio che ne deriva, con decorrenza dal momento in cui la circostanza aggravante si è verificata.

Art. A.8 Diminuzione del rischio

Nel caso di diminuzione del rischio la Società è tenuta a ridurre proporzionalmente il premio o le rate di premio successive alla comunicazione dell'Assicurato o del Contraente (art. 1897 C.C.) e rinuncia al relativo diritto di recesso.

La riduzione del premio avrà decorrenza dalla data di ricevimento, da parte della Società, della lettera di richiesta di diminuzione. La Società provvederà altresì a rimborsare la parte di premio (imposte escluse) relative al periodo di rischio non corso.

Art. A.9 Obblighi in caso di sinistro

In caso di sinistro, il Contraente e/o l'Assicurato e/o i suoi aventi diritto devono:

- a) Darne avviso scritto alla Società entro 30 (trenta) giorni lavorativi dalla data dell'evento e/o dal momento in cui il Contraente e/o l'Assicurato e/o i suoi aventi diritto ne abbiano avuto la possibilità, in deroga a quanto stabilito dagli artt. 1913 e 1915 del Codice Civile. La denuncia deve contenere l'indicazione del luogo, giorno e ora dell'evento, nonché una dettagliata descrizione delle sue modalità di accadimento; alla stessa, qualora non fosse stato prestato in precedenza, deve inoltre essere allegato il consenso al trattamento ed alla comunicazione dei dati personali ai sensi del D.Lgs. n.196/03; il mancato conferimento del consenso costituisce per la Compagnia legittimo impedimento alla trattazione del sinistro;
- b) In caso di sinistro occorso in allenamento anche individuale previsto disposto e autorizzato o controllato dall'organizzazione sportiva, anche per i tramite dei suoi organismi periferici e delle società affiliate o aggregate della Federazione, ai fini dell'ammissione del sinistro all'indennizzo, la denuncia dovrà essere accompagnata da una dichiarazione resa dal legale rappresentante dell'organismo sportivo per il quale l'assicurato è tesserato che attesti, sotto la propria responsabilità, la veridicità della dichiarazione stessa.

Se l'Assicurato o il Contraente omette o ritarda la presentazione della denuncia del sinistro, l'invio di documentazione o di atti di natura giudiziaria o amministrativa, la Società ha diritto di rifiutare o ridurre il pagamento del danno in ragione del pregiudizio sofferto (art. 1915 C.C.)

**Art. A.10 Interpretazione del contratto**

In caso di eventuali controversie sull'interpretazione delle clausole del presente contratto, le stesse saranno interpretate in senso favorevole all'Assicurato.

Art. A.11 Foro competente

Foro competente, a scelta della parte attrice, è esclusivamente quello del luogo di residenza o sede del convenuto, ovvero quello del luogo ove ha sede il broker cui è assegnata la polizza ovvero dove ha sede legale il Contraente o l'Assicurato.

Art. A.12 Modifiche dell'assicurazione

Le eventuali modificazioni all'assicurazione devono essere provate per iscritto.

Art. A.13 Oneri fiscali

Gli oneri fiscali relativi all'assicurazione sono a carico dell'Assicurato.

Art. A.14 Forma delle comunicazioni

Tutte le comunicazioni alle quali il Contraente è tenuto devono essere fatte con lettera raccomandata anche a mano, PEC o altro mezzo certo (telefax o simili) indirizzata all'Agenzia alla quale è assegnato il contratto o alla Società oppure al Broker al quale il Contraente ha conferito incarico per la gestione della polizza.

Art. A.15 Rinvio alle norme di legge

Per tutto quanto non è qui diversamente regolato valgono le condizioni di legge.

Art. A.16 Gestione della polizza

Il Contraente dichiara di avere affidato la gestione del presente contratto per l'intera durata al Broker MAG JLT S.P.A. e, di conseguenza, tutti i rapporti inerenti alla presente assicurazione saranno svolti per conto del Contraente dal Broker MAG JLT S.p.A. il quale tratterà con l'Impresa Assicuratrice.

Ad eccezione delle comunicazioni riguardanti la durata e la cessazione del rapporto assicurativo, che debbono necessariamente essere fatte dal Contraente, le comunicazioni fatte all'Impresa dal Broker, in nome e per conto del Contraente, si intenderanno come fatte dal Contraente stesso. In caso di contrasto tra le comunicazioni fatte dal Broker e quelle fatte direttamente dal Contraente all'Impresa, prevarranno queste ultime.

L'opera del broker verrà remunerata, in conformità agli usi del mercato assicurativo dalle Compagnie di assicurazione aggiudicatrici della presente Convenzione con un'aliquota provvigionale del 10% (dieci per cento) da applicarsi ai premi imponibili della Convenzione. Il pagamento del premio realizzato in buona fede al Broker, anche per il tramite dei suoi Collaboratori del cui operato espressamente risponde, si considera effettuato direttamente all'Impresa di assicurazione, ai sensi dell'art. 118 del D. Lgs 209/2005.

**Art. A.17 Obbligo di fornire dati sull'andamento del rischio**

La compagnia alle scadenze annuali si impegna a fornire al Contraente i dettagli dei sinistri così suddivisi:

- Sinistri denunciati;
- Sinistri riservati (con indicazione del numero e dell'importo a riserva)
- Sinistri liquidati (con indicazione del numero e dell'importo liquidato)
- Sinistri respinti (mettendo a disposizione, se richiesto, le motivazioni scritte)

Gli obblighi precedentemente descritti non impediscono al Contraente di chiedere ed ottenere un aggiornamento con le modalità di cui sopra in date diverse da quelle indicate.

Art. A.18 Regolazione del premio

Il premio, convenuto in base ad elementi di rischio variabile, viene anticipato in via provvisoria nell'importo risultante dal conteggio esposto in polizza, ed è regolato alla fine di ciascun periodo assicurativo annuo o della minor durata del contratto, secondo le variazioni intervenute durante lo stesso periodo negli elementi presi come base per il conteggio del premio fermo il premio minimo assoluto stabilito nella scheda di polizza.

Alla fine di ogni periodo annuo di assicurazione o della minore durata del contratto il Contraente deve fornire per iscritto alla Società, entro 60 giorni, i dati necessari affinché la Società stessa possa procedere alla regolazione del premio definitivo e cioè a seconda del caso:

- l'ammontare delle retribuzioni lorde imponibili ai fini contributivi corrisposte ai prestatori di lavoro ;
- gli altri elementi variabili previsti in polizza.

Le differenze attive o passive risultanti dalla regolazione dovranno essere pagate entro i 30 giorni successivi al ricevimento della relativa appendice di regolazione.

Se l'Assicurato non effettua nei termini prescritti la comunicazione dei dati anzidetti o il pagamento della differenza attiva dovuta, la Società può fissargli un ulteriore termine non inferiore a 30 giorni, trascorso il quale il premio anticipato in via provvisoria per le rate successive viene considerato in conto o a garanzia di quello relativo al periodo assicurativo annuo per il quale non ha avuto luogo la regolazione o il pagamento della differenza attiva e la garanzia resta sospesa fino alle ore 24 del giorno in cui l'Assicurato abbia adempiuto ai suoi obblighi, salvo il diritto per la Società di agire giudizialmente o di dichiarare, con lettera raccomandata, la risoluzione del contratto.



NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITA' CIVILE GENERALE

Art. B.1 Attività dell'Assicurato e delimitazioni di Responsabilità

L'assicurazione è prestata per la Responsabilità Civile derivante ai sensi di legge alla Federazione Italiana Tennistavolo (organi centrali e periferici) nella sua qualità di Federazione Sportiva.

La Società si obbliga a tenere indenne:

- o la Contraente, le sue strutture e le Società di Capitali da essa partecipate;
- o i tesserati alla FITET;
- o le Società Sportive e le Associazioni Sportive Dilettantistiche e Gruppi Sportivi FITET

per quanto siano tenuti a pagare ai sensi di legge a titolo di risarcimento capitale, interessi e spese per danni involontariamente cagionati a terzi per morte, per lesioni personali e per danneggiamenti a cose, in conseguenza di un fatto accidentale verificatosi in relazione ai rischi per i quali è stipulata l'Assicurazione.

L'Assicurazione vale anche per la responsabilità civile che possa derivare ai sopracitati soggetti da fatto doloso di persone delle quali debba rispondere.

La garanzia comprende i rischi derivanti dallo svolgimento di tutte le attività istituzionalmente e statutariamente demandate a una Federazione Sportiva quali, a titolo esemplificativo ma non limitativo, amministrazione; promozione, organizzazione, gestione e controllo delle attività federali, sia a livello pratico ed esecutivo (attività di gestione amministrativa e federale in genere, campionati, tornei, camp, manifestazioni in genere, attività delle rappresentative nazionali, attività arbitrale, attività delle società committenza di lavori di progettazione, costruzione, manutenzione, ristrutturazione, verifica, collaudo di impianti sportivi e sedi federali, ecc.). L'assicurazione comprende anche l'esercizio di tutte le attività complementari, preliminari, accessorie, commerciali, assistenziali, sportive e ricreative e vale sia nel caso in cui gli assicurati agiscano nella qualità di proprietario, sia nel caso in cui agiscano come esercenti, conduttori, gestori o committenti. L'assicurazione comprende la responsabilità civile derivante alla Federazione Italiana Tennistavolo per fatto di :

- o tutte le società, associazioni o gruppi sportivi ad essa affiliate, quindi per fatto dei dirigenti, dipendenti, ausiliari, atleti e comunque di tutti gli associati e/o iscritti in genere ed a qualsiasi titolo ai predetti enti sportivi; Soggetti non in rapporto di dipendenza con la FITET né rientranti nella definizione di ausiliari, di cui la FITET si avvalga sia nella realizzazione delle attività oggetto della garanzia, sia per esigenze gestionali interne, quali pulizia, vigilanza, ristoro e spaccio, rifornimento e consegna e simili.

E' altresì compresa la responsabilità durante l'intera fase di trasferimento di tesserati FITET in genere quali a titolo esemplificativo atleti, addetti, tecnici, dirigenti ed arbitri nel solo caso che dette attività, manifestazioni, tornei, gare e/o stage sportivi siano direttamente organizzate e/o effettuata e/o gestite dalla FITET anche tramite le proprie strutture periferiche, locali e/o decentrate.

Relativamente a tutti i dipendenti, i componenti di organi statuari, centrali e periferici, gli arbitri, gli ufficiali di campo, i giudici e gli osservatori federali, gli atleti e i componenti lo staff tecnico delle rappresentative nazionali, la garanzia è prestata anche per i danni conseguenti a fatti accidentali verificatisi il periodo di trasferta e/o missione (viaggio e permanenza) per incarichi specificamente previsti e/o autorizzati dalla FITET.

**Art. B.2 Massimali di garanzia**

L'assicurazione vale per i risarcimenti (capitali, interessi e spese), fino alla concorrenza dei seguenti massimali in aggiunta alle spese di difesa di cui alle norme che regolano l'assicurazione.

- R.C.T. Euro 2.000.000,00 per ogni sinistro qualunque sia il numero delle persone decedute o che abbiano riportato lesioni personali o abbiano sofferto danni a cose di loro proprietà.
- R.C.O. Euro 1.500.000,00 per ogni sinistro qualunque sia il numero dei prestatori di lavoro infortunati, ma con il limite di Euro 1.500.000,00 per ogni infortunato

Art. B.3 Limiti di indennizzo**Sezione RCT**

- Danni da interruzione / sospensione di attività Euro 500.000,00
- Danni da incendio Euro 500.000,00
- Danni a cose in consegna/ custodia Euro 200.000,00
- Danni a cose di terzi sollevate, caricate, scaricate Euro 100.000,00
- Danni da furto Euro 100.000,00
- Danni da inquinamento accidentale Euro 200.000,00

Sezione RCO

- Malattie professionali Euro 1.000.000,00

I limiti di indennizzo sopra riportati rappresentano la massima esposizione della società per sinistro e per periodo assicurativo annuo.

Art. B.4 Scoperti e franchigie

Alla presente assicurazione si applicano, per ciascun sinistro, i seguenti scoperti e/o le seguenti franchigie, fatte salve eventuali fattispecie diversamente regolate in polizza:

- Sezione R.C.T. Franchigia fissa per ogni sinistro Euro 200,00
- Sezione R.C.O. Franchigia fissa per ogni sinistro Euro 2.500,00

Art. B.4.1 Franchigia opponibile al terzo

Si prende atto tra le parti che la liquidazione dei sinistri di cui alla presente garanzia verrà effettuata al terzo danneggiato al netto della franchigia prevista dalle condizioni della presente convenzione.

Art. B.5 Altre Assicurazioni

Si dà atto che possono sussistere altre assicurazioni per lo stesso rischio. In tal caso, per quanto coperto con la presente assicurazione ma non coperto dalle altre, la Società risponde per l'intero danno e fino alla concorrenza dei limiti previsti dal presente contratto. Per quanto coperto sia dalla presente assicurazione sia dalle altre polizze, stipulate dal medesimo Contraente/ Assicurato, la Società risponde solo per le somme eccedenti le suddette polizze fino alla concorrenza dei limiti previsti dal presente contratto. In caso di inoperatività delle suddette polizze, la presente assicurazione opererà senza tenere conto dei contratti preesistenti. L'assicurato è esonerato dall'obbligo di comunicare alla Società l'esistenza e la successiva stipulazione di altre assicurazioni per lo stesso rischio. In caso di sinistro, l'Assicurato deve darne avviso a tutti gli assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri (art. 1910 del C.C.).

**Art. B.6 Obblighi in caso di sinistro**

In caso di sinistro, l'Assicurato deve darne avviso scritto tramite il Broker alla Società entro 30 (trenta) giorni lavorativi dalla data dell'evento e/o dal momento in cui il Contraente e/o l'Assicurato e/o i suoi aventi diritto ne abbiano avuto la possibilità, in deroga a quanto stabilito dagli artt. 1913 e 1915 del Codice Civile. Agli effetti dell'assicurazione di responsabilità civile verso prestatori di lavoro, l'Assicurato deve denunciare soltanto i sinistri mortali, quelli per i quali ha ricevuto notizia dell'avvio di inchiesta da parte delle autorità competenti e quelli per i quali ha ricevuto richiesta di risarcimento. Agli effetti dell'assicurazione Responsabilità Civile verso Terzi l'Assicurato deve denunciare soltanto i sinistri per i quali abbia ricevuto richiesta di risarcimento da parte di terzi reclamanti. L'inadempimento di tale obbligo può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo (art. 1915 CC).

Art. B.7 Gestione delle vertenze di danno – Spese Legali -

La Società assume fino a quando ne ha interesse, la gestione delle vertenze tanto in sede giudiziale che stragiudiziale, sia civile che penale, a nome dell'Assicurato, designando, ove occorra, legali o tecnici ed avvalendosi di tutti i diritti od azioni spettanti all' Assicurato stesso. L'Assicurato è tenuto a prestare la propria collaborazione per permettere la gestione delle suddette vertenze e a comparire personalmente in giudizio ove la procedura lo richieda. La Società ha diritto di rivalersi sull'Assicurato del pregiudizio derivatole dall'inadempimento di tali obblighi. Sono a carico della Società le spese sostenute per resistere all'azione promossa contro gli Assicurati, entro il limite di un importo pari al quarto del massimale stabilito in polizza per il danno cui si riferisce la domanda.

Art. B.8 Delimitazioni**Soggetti non considerati terzi**

Non sono considerati terzi ai fini dell'assicurazione RCT:

- il coniuge, i genitori, i figli dell'Assicurato, nonché qualsiasi altro parente od affine con lui convivente;
- quando l'Assicurato non sia persona fisica, il legale rappresentante, il coniuge, i genitori, i figli dello stesso nonché qualsiasi altro parente od affine con lui convivente;
- i dipendenti dell'Assicurato nonché tutti coloro che indipendentemente dalla natura del loro rapporto con l'Assicurato, subiscano il danno in conseguenza della loro partecipazione manuale alle attività cui si riferisca l'assicurazione.

Sono esclusi dall'assicurazione della Responsabilità Civile verso terzi (R.C.T.). i danni:

- a) da furto;
- b) alle cose altrui derivanti da incendio di cose dell'Assicurato o da lui detenute;
- c) derivanti dalla proprietà di fabbricati e dei relativi impianti fissi;
- d) alle cose che l'Assicurato detenga a qualsiasi titolo ed a quelle trasportate, rimorchiate, sollevate, caricate o scaricate;
- e) ai mezzi di trasporto sotto carico o scarico, ovvero in sosta nell'ambito di esecuzione delle anzidette operazioni;
- f) alle cose trovatesi nell'ambito di esecuzione dei lavori;
- g) da circolazione di veicoli a motore su strade di uso pubblico o su aree ad esse equiparate nonché da navigazione di natanti a motore e da impiego di aeromobili;



- h) prodotti a cose dopo la loro messa in circolazione;
- i) alle opere in costruzione e quelle sulle quali si eseguono i lavori;
- j) cagionati da operazioni di riparazione, manutenzione o posa in opera verificatesi dopo l'esecuzione dei lavori;
- k) ad opere o cose sulle quali o mediante le quali si esplicano i lavori;
- l) cagionati da opere, installazioni in genere dopo l'ultimazione dei lavori; per le opere che richiedono spostamenti successivi dei lavori, e comunque ad esecuzione frazionata con risultati parziali distintamente individuabili, si tiene conto, anziché del compimento di ogni singola parte, ciascuna delle quali si considera compiuta dopo l'ultimazione dei lavori che la riguardano e comunque dopo 30gg da quando la stessa è stata resa accessibile all'uso ed aperta al pubblico;
- m) a condutture ed impianti sotterranei in genere
- n) a fabbricati ed a cose in genere dovuti ad assestamento, cedimento, franamento o vibrazioni del terreno da qualsiasi causa determinati;
- o) da interruzioni o sospensioni totali o parziali di attività industriali, professionali, commerciali, artigiane, agricole o di servizi;
- p) di cui l'Assicurato debba rispondere ai sensi degli art. 1783, 1784, 1785 bis e 1786 del Codice Civile;
- q) da inquinamento in genere, comunque cagionato; interruzioni, deviazioni, impoverimento ed alterazioni di sorgenti, di corsi d'acqua sotterranei, di falde acquifere e di quanto trovasi nel sottosuolo suscettibile di sfruttamento;
- r) dovuti ad errori od omissioni, disguidi o ritardi nella redazione, consegna, conservazione, pubblicazione, diffusione di atti, documenti, valori e simili; da responsabilità volontariamente assunte e non derivanti direttamente dalla legge;
- s) verificatisi in connessione con trasformazioni o assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocati artificialmente (fissione e fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratrici etc..)
- t) verificatisi in occasione di atti di guerra (dichiarata o non), guerra civile, insurrezione, tumulti popolari, sommosse, occupazione militare ed invasione
- u) di qualunque natura, comunque occasionati, direttamente o indirettamente derivanti, seppure in parte, dall'esposizione e/o contatto con l'asbesto, l'amianto e/o qualsiasi altra sostanza contenente in qualunque forma o misura l'asbesto o l'amianto;
- v) da detenzione o impiego di esplosivi;
- w) direttamente o indirettamente causati o derivati da, verificatisi in occasione di, atti di terrorismo, indipendentemente da qualsiasi altro evento che possa aver contribuito al verificarsi dei danni.

L'assicurazione della Responsabilità Civile verso i Prestatori di Lavoro (R.C.O.) non comprende i danni:

- a) verificatisi in connessione con trasformazioni o assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocati artificialmente (fissione e fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratrici etc..)
- b) da detenzione o impiego di esplosivi;
 - c) di qualunque natura derivanti da amianto o da qualsiasi altra sostanza contenente in qualunque forma o misura l'amianto, né per i danni da campi elettromagnetici;
 - d) verificatisi in occasione di atti di guerra (dichiarata e non), guerra civile,
 - e) insurrezione, tumulti popolari, sommosse, occupazione militare ed invasione
 - e) direttamente o indirettamente causati o derivati da, o verificatisi in occasione di atti di terrorismo, indipendentemente da qualsiasi altro evento che possa aver contribuito al verificarsi dei danni;
 - f) causato o derivati da, o verificatosi in occasione di qualsiasi azione intrapresa per controllare, prevenire o reprimere qualsiasi atto di terrorismo.

**Ai fini dell'assicurazione RCT/RCO non sono compresi i danni:**

- a) da detenzione o impiego di esplosivi;
- b) verificatisi in connessione con trasformazioni o assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocati artificialmente (fissione e fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratrici etc.);
- c) derivanti da malattie professionali;
- d) conseguenti ad atti di terrorismo e sabotaggio e atti di guerra in genere;
- e) derivanti da amianto;
- f) risultanti dalla generazione di campi elettrici o magnetici o di radiazioni elettromagnetiche da parte di qualsiasi apparecchiatura o impianto;
- g) derivanti da sostanze o organismo geneticamente modificati e derivati o frutto di ingegneria genetica o bio-ingegneria.

Art. B.9 Limiti territoriali

L'assicurazione R.C.T. ed R.C.O. sono operanti per i danni che avvengono nel mondo intero.

Art. B.10 Validità Temporale della Garanzia

Le garanzie prestate con la presente sezione di polizza valgono per i sinistri verificatisi durante il periodo di validità dell'assicurazione.

Art. B. 11 Soggetti considerati terzi

- il presidente/legale rappresentante, per quei casi in cui lo stesso ed i suoi famigliari subiscano un danno in qualità di tesserati/associati a causa di terzi e senza che possa essere imputata responsabilità alcuna alla FITET.

Art. B. 12 Sono considerati terzi fra di loro

- i tesserati;
- il coniuge, i genitori, i figli degli Assicurati, nonché qualsiasi parente od affine con essi convivente, esclusivamente nel caso in cui, pur sussistendo i precedenti rapporti, il danno si sia verificato durante l'effettivo svolgimento delle attività per cui è operante la garanzia ed alle quali partecipano contemporaneamente danneggiante e danneggiato, con l'esclusione dei danni da essi subiti derivanti da Rischio Elettivo dello Sport praticato.

Art. B.13 Verifiche e controlli

La Società ha il diritto di effettuare verifiche e controlli; il Contraente o l'Assicurato, è tenuto a fornire i chiarimenti e la documentazione richiesta.

La Società non riconosce le spese incontrate dall'Assicurato per i legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe od ammende né delle spese di giustizia penale.

Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto massimale, le spese vengono ripartite fra Società ed Assicurati in proporzione al rispettivo interesse.

La Società non risponde di multe od ammende né delle spese di giustizia penale.

**Art. B. 14 Pluralità di Assicurati**

Qualora la garanzia venga prestata per una pluralità di Assicurati, il massimale stabilito in polizza per il danno cui si riferisce la domanda di risarcimento resta, per ogni effetto, unico anche nel caso di corresponsabilità di più Assicurati fra di loro.

Art. B.15 Rinuncia alla rivalsa

La Società rinuncia – salvo il caso di dolo – al diritto di surroga derivante dall'art. 1916 del Codice Civile verso:

- a) le persone delle quali l'Assicurato deve rispondere a norma di legge;
- b) le persone che non essendo alle dirette e regolari dipendenze svolgano la loro opera quali collaboratori inquadrati nelle forme consentite dalle leggi vigenti o comunque addetti e volontari, con mansioni di qualunque natura, all'organizzazione di gare, manifestazioni e attività sportive in genere purchè l'Assicurato, a sua volta, non eserciti l'azione verso il responsabile.

**B1) SEZIONE ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITA' CIVILE VERSO TERZI
(R.C.T.)**

La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) di danni involontariamente cagionati a terzi per:

- morte e lesioni personali
- distruzione o deterioramento materiale di cose

in conseguenza di un fatto accidentale verificatosi in relazione all'esercizio dell'attività descritta in polizza comprese quelle accessorie, collaterali, complementari, commerciali e collegate a quella dichiarata svolta con qualsiasi mezzo.

L'assicurazione vale inoltre per la responsabilità civile derivante all'Assicurato da fatto, anche doloso, di persone delle quali deve rispondere.

Art. B1.1 Responsabilità Civile Personale

La garanzia comprende la responsabilità civile personale:

- del presidente e degli organi direzionali Fitet e dei suoi Organi Centrali e Periferici nonché delle Associazioni e Gruppi Sportivi;
- dei tesserati partecipanti alle manifestazioni sportive, ricreative e culturali, comprese le attività di allenamento, di corsi, di gare organizzate da Fitet, dai suoi Organi Centrali e Periferici, dalle Associazioni/Gruppi sportivi affiliati;
- di ciascun "prestatore di lavoro" (compresi quadri e dirigenti) titolare, familiare coadiuvante, associato in partecipazione, socio dell'Assicurato, per danni conseguenti a fatti colposi verificatisi durante lo svolgimento delle proprie mansioni, arrecati:
 - o alle persone considerate terzi (escluso l'Assicurato/contraente) in base alle condizioni di polizza, entro il limite del massimale RCT;
 - o agli altri prestatori di lavoro, limitatamente alle lesioni corporali dagli stessi subite in occasione di lavoro o di servizio, entro il limite del massimale pattuito per la garanzia RCO.



Nel caso in cui siano in possesso dei requisiti eventualmente previsti ai sensi della normativa vigente, la presente garanzia è estesa, limitatamente ai danni per morte e per lesioni personali, anche alla responsabilità civile personale dei "prestatori di lavoro" nella loro

qualità di responsabili della sicurezza o addetti al servizio per la sicurezza e la salute dei lavoratori di cui al D. Lgs. 81/2008 e successive modifiche e/o integrazioni. La Società si impegna altresì a tenere indenne la persona designata quale "Responsabile del servizio di prevenzione", ai sensi del citato Decreto per un periodo di 2 anni dalla cessazione della attività aziendale o dalle sue dimissioni.

Art. B1.2 Proprietà e conduzione dei fabbricati ove si svolge l'attività

Si conviene tra le Parti che la garanzia comprende la Responsabilità civile derivante all'Assicurato nella sua qualità di proprietario dei fabbricati nei quali si svolge l'attività assicurata e degli impianti fissi destinati alla loro conduzione, compresi ascensori e montacarichi.

L'assicurazione comprende altresì i rischi relativi all'esistenza di:

- antenne radiotelevisive
- aree di pertinenza dei fabbricati (anche se tenute a giardino o parco compresi alberi anche di alto fusto), relative recinzioni, muri di cinta, tettoie, strade private di accesso, attrezzature sportive e per giochi

La garanzia non comprende i danni derivanti:

- da spargimento d'acqua salvo che siano conseguenti a rotture accidentali di tubazioni o condutture, trabocco o rigurgito di fognatura di esclusiva pertinenza dei fabbricati assicurati nonché quelli derivanti unicamente da umidità, stitilicidio ed in genere da insalubrità dei locali;

Limitatamente ai suddetti danni la garanzia è prestata con l'applicazione di una franchigia assoluta di € 250,00.

La garanzia comprende i danni derivanti da lavori di ordinaria manutenzione, pulizia e simili. Qualora tali attività siano affidate a terzi, la garanzia comprende la responsabilità civile dell'Assicurato nella sua qualità di committente dei lavori, anche ai sensi del D. Lgs. 09/04/2008 n. 81 e successive modifiche e/o integrazioni.

L'assicurazione comprende inoltre la responsabilità civile derivante all'Assicurato nella sua qualità di committente di lavori di straordinaria manutenzione, trasformazione o ampliamento dei fabbricati assicurati, anche ai sensi del D. Lgs. 09/04/2008 n. 81 e successive modifiche e/o integrazioni.

Si intendono comunque esclusi i danni derivanti da lavori di sopraelevazione e/o demolizione.

Art. B1.3 Responsabilità civile derivante dal D. Lgs. N. 81/2008

Ad integrazione di quanto previsto in polizza si precisa che l'assicurazione RCT vale anche per:

- o la responsabilità civile derivante all'Assicurato ai sensi del D.Lgs. 81/2008 in materia di sicurezza del lavoro per danni involontariamente cagionati ai dipendenti;
- o la responsabilità civile personale del responsabile e degli addetti al servizio per la sicurezza e la salute dei lavoratori, di cui al D. Lgs. 81/2008. Questa estensione vale a condizione che tali mansioni siano svolte dall'Assicurato, dagli Amministratori o dai dipendenti dell'assicurato stesso.

**Art. B1.4 Committenza di lavori di trasformazione, costruzione, demolizione ed ampliamento di ambienti (anche ai sensi del D. Lgs. 81/2008)**

Ad integrazione di quanto regolato in polizza si precisa che l'assicurazione è operante anche i danni derivanti dalla committenza di lavori di trasformazione, costruzione, demolizione, sopraelevazione ed ampliamento di fabbricati, ambienti o impianti (compresi impianti sportivi, tribune, stadi, palazzetti e simili) nei quali si svolge l'attività descritta in polizza. Per effetto dell'entrata in vigore del D. Lgs. 81/2008 e successive variazioni, con effetto e nei termini previsti dallo stesso, si conviene di estendere la garanzia di RCT prestata con la presente polizza alla Contraente / Assicurata, nella sua qualità di committente delle opere civili o di genio civile per le quali si intende applicabile il decreto stesso. L'estensione di garanzia è comunque subordinata al fatto che, ove previsto dal precitato decreto, la Contraente/ Assicurata abbia dato specifico e formale incarico al " responsabile dei lavori e/o ai coordinatori per la progettazione e per l'esecuzione dei lavori", nell'ambito delle rispettive competenze professionali previste e definite dal decreto stesso ed è valida anche per tali responsabili e/o coordinatori se prestatori di lavoro dell'Assicurato. L'estensione di garanzia viene concessa nell'ambito del massimale previsto in polizza per i danni a terzi e nei limiti contrattuali non derogati e/o variati. Se al momento del sinistro esistono anche altre assicurazioni da chiunque stipulate per i rischi previsti dalla presente clausola, questa, fermi i limiti dei massimali previsti dal contratto, ha effetto soltanto per la parte di danno eccedente quella assorbibile dall'altra o dalle altre assicurazioni.

Art. B1.5 Proprietà e/o conduzione di fabbricati e/o terreni nei quali si svolge l'attività

L'assicurazione vale anche per la responsabilità civile derivante all'Assicurato nella sua qualità di proprietario e/o conduttore dei fabbricati, strade, piazzali e/o terreni nei quali si svolge l'attività descritta in polizza e degli impianti fissi destinati alla loro conduzione, compresi ascensori, montacarichi, impianti sportivi (tribune, stadi, palazzetti e simili). L'assicurazione comprende i rischi delle antenne radiotelevisive, gli spazi adiacenti di pertinenza del fabbricato, anche tetti a giardino, compresi parchi, alberi di alto fusto, attrezzature sportive e per giochi, strade private e recinzioni in genere, nonché cancelli anche automatici. L'assicurazione comprende inoltre i danni derivanti dalla manutenzione ordinaria e straordinaria nonché la responsabilità civile derivante all'Assicurato nella sua qualità di committente dei lavori di manutenzione straordinaria. Per la committenza dei lavori previsti ed in conformità al D. Lgs. 81/2008 la garanzia opera alla condizione che l'Assicurato abbia designato, ove previsto dal citato decreto, il responsabile dei lavori, il coordinatore per la progettazione ed il coordinatore per l'esecuzione dei lavori. La garanzia non comprende i danni derivanti da umidità, stillicidio ed in genere da insalubrità dei locali, inclusi quelli provocati da funghi e/o muffe. La garanzia comprende i danni a terzi derivanti da spargimento di acqua o da rigurgito di fogne conseguenti a rotture accidentali di tubazioni o condutture.

Art. B1. 6 Danni da incendio

A deroga di quanto indicato all'articolo "Esclusioni", si conviene tra le Parti di estendere la garanzia alla responsabilità civile imputabile all'Assicurato per i danni cagionati a cose di terzi derivanti da incendio di cose di proprietà dell'Assicurato o da lui detenute.



Resta inteso che qualora l'Assicurato fosse coperto da polizza incendio con la garanzia "Ricorso terzi", la presente opererà in secondo rischio per l'eccedenza rispetto alle somme assicurate con la suddetta polizza incendio.

Detta estensione di garanzia è prestata con l'applicazione, per ciascun sinistro, di uno scoperto del 10% con il minimo di € 1.000,00 ed un limite di indennizzo di € 500.000,00 per sinistro ed anno assicurativo.

Art. B1. 7 Danni a cose in consegna e custodia

A parziale deroga di quanto indicato all'articolo "Esclusioni" si conviene fra le Parti che la garanzia comprende i danni alle cose di terzi in consegna e/o custodia dell'Assicurato purchè i danni non si verificano durante l'uso, il trasporto, la movimentazione, carico/scarico e/o sollevamento di tali cose e/o durante l'esecuzione di lavori delle stesse. Tale garanzia si intende prestata fino alla concorrenza di un massimo risarcimento di € 200.000,00 sinistro ed anno assicurativo e con l'applicazione di una franchigia di € 500,00 per sinistro.

Art. B1.8 Estensione RC strutture periferiche e personale dei tecnici e/o addetti

Si intende inclusa in garanzia la responsabilità civile della Fitet e/o delle sue strutture periferiche e/o personale dei tecnici e/o addetti incaricati formalmente dalla stessa FITET per la custodia e per la "culpa in vigilando" su atleti anche minorenni tesserati FITET che vengono seguiti in ogni fase della giornata sportiva e non:

- o durante le gare / allenamenti / stage in Italia o all'estero;
- o durante il soggiorno e/o residenza-permanenza anche per lunghi periodi (con vitto, alloggio, frequenza a scuola etc..) presso Centri Sportivi (Coni, Federali, Nazionali, Regionali, italiani o esteri, etc..).

La presente estensione di garanzia s'intende valida anche per la responsabilità, 24 ore su 24, in capo ai tecnici presenti al Centro Nazionale di Formia.

Art. B1.8 Committenza auto ai sensi dell'art. 2049 del Codice Civile

L'assicurazione è prestata per la responsabilità civile imputabile all'Assicurato per danni cagionati a terzi dai suoi dipendenti ed eventuali lavoratori parasubordinati o dai lavoratori con rapporto di lavoro regolare sotto tutte le forme previste dal D. Lgs. 10/09/2003 n. 276 in relazione alla guida di autovetture, ciclomotori e motocicli, purchè i medesimi non siano di proprietà o in usufrutto dell'Assicurato o allo stesso intestati al P.R.A, ovvero a lui locati. La garanzia vale anche per i danni corporali subiti dalle persone trasportate.

Art. B1. 9 Danni a mezzi sotto carico o scarico

Si conviene tra le Parti di estendere la garanzia alla responsabilità civile imputabile all'Assicurato per i danni subiti dai mezzi di trasporto di terzi durante le operazioni di carico o scarico ovvero in sosta nell'ambito di esecuzione delle anzidette operazioni.

Sono esclusi i danni da mancato uso, da furto e da incendio.

Detta estensione di garanzia è prestata con l'applicazione, per ciascun sinistro, di uno scoperto del 10% con il minimo di € 250,00 su ogni indennizzo dovuto.

Art. B1. 10 Danni da interruzione d'attività, o sospensioni totali o parziali di attività

A deroga di quanto indicato all'articolo "Esclusioni", si conviene tra le Parti di estendere la garanzia alla responsabilità civile imputabile all'Assicurato per danni da interruzione o sospensioni totali o parziali di attività industriali, commerciali, artigianali, agricole o di servizi



purché conseguenti a sinistro indennizzabile a termini di polizza. Detta estensione di garanzia è prestata fino alla concorrenza di € 500.000,00 per sinistro.

Art. B1.11 Inquinamento accidentale

A deroga di quanto indicato all'articolo "Esclusioni" si precisa che la garanzia si estende ai danni conseguenti a contaminazione dell'acqua, dell'aria o del suolo congiuntamente o disgiuntamente provocati da sostanze di qualunque natura emesse o comunque fuoriuscite a seguito di rottura accidentale di impianti e condutture.

Detta estensione di garanzia è prestata con l'applicazione, per ciascun sinistro, di uno scoperto del 10 % con il minimo di € 2.500,00 e con un limite di indennizzo di € 200.000,00 per sinistro ed anno assicurativo.

Art. B1.12 Altre persone che partecipano ai lavori o presenti in azienda a vario titolo

Premesso che l'Assicurato può avvalersi, nel rispetto della vigente legislazione, anche dell'opera di persone (incluse fra queste: tirocinanti, stagisti, borsisti, studenti, consulenti e simili), non rientranti nella definizione di prestatori di lavoro si conviene :

- o di considerare terzi anche tali persone;
- o di comprendere in garanzia i danni a terzi causati da tali persone mentre partecipano all'attività oggetto della presente assicurazione.

Il massimale di polizza per il danno cui si riferisce la domanda di risarcimento resta, per ogni effetto, unico anche nel caso di corresponsabilità tra l'assicurato e le suddette persone.

Art. B1.13 Mancato o insufficiente servizio di vigilanza

L'assicurazione comprende i danni per mancato o insufficiente servizio di vigilanza o di intervento sulla segnaletica, sui ripari o sulle recinzioni del centro equestre posti a protezione della incolumità di terzi.

Art. B1.14 Estensioni diverse

L'assicurazione copre anche i rischi derivanti:

- da fatto commesso da persone non dipendenti dell'Assicurato con incarico di sovrintendere, controllare, assistere, organizzare e sorvegliare le attività descritte in polizza quali: allenatori, giudici di gara, istruttori, insegnanti, massaggiatori, medici e tutte le persone componenti lo staff tecnico, dirigenti, accompagnatori nonché tutti i componenti lo staff dirigenziale ed amministrativo, limitatamente all'attività svolta per conto della Fitet e dei suoi Organi Centrali Periferici e delle ASD e Gruppi Sportivi;
- dalla fornitura e/o locazione delle attrezzature e/o materiale necessario allo svolgimento delle attività assicurate;
- dalla partecipazione ad esposizioni, fiere, mostre, mercati, compreso il rischio inerente alla proprietà, conduzione, allestimento, montaggio e smontaggio degli stand e dei relativi impianti;
- proprietà, conduzione, manutenzione, pulizia, riparazione di impianti sportivi in genere anche per i danni subiti dai Soci e/o frequentatori degli impianti stessi.
- derivante dall'esistenza e gestione di:
 - mensa o posto di ristoro;
 - bar, ristorante e distributori automatici di cibi e bevande;

HDI

Assicurazioni

HDI Assicurazioni S.p.A. - Sede Legale e Direzione Generale, Via Abruzzi, 10 - 00187 Roma (R) - Tel. +39 06 421 031 - Fax +39 06 4210 3500 - hdiassicurazioni.it
- www.hdiassicurazioni.it - Capitale Sociale € 98.000.000,00 I.v. - C.F. P. IVA e Numero d'iscrizione: 04349061004 del Registro Imprese di Roma, N. REA: RM-757172 - Società con unico azionista - Autorizzata all'esercizio delle Assicurazioni con D.M.J.C.A. n. 19570 del 28/9/93 (G.U. 14/6/93) e iscritta alla Sezione I dell'Albo delle Imprese Assicuratrici al n. 1.00022 - Capogruppo del Gruppo Assicurativo "HDI Assicurazioni" - Iscritto all'Albo dei Gruppi Assicurativi al n. 015



Allegato AT

CAPITOLATO RCT/O

FITET 31.12.2016 / 30.06.2018

Di tali servizi possono occasionalmente usufruire anche estranei restando inteso che qualora la gestione di questi servizi sia data in appalto a terzi l'assicurazione opera esclusivamente per la responsabilità imputabile all'Assicurato nella sua qualità di committente.

La garanzia vale anche per i danni fisici cagionati dai generi alimentari somministrati, semprechè la somministrazione ed il danno siano avvenuti durante il periodo di validità dell'assicurazione;

- dall'erogazione dei servizi sanitari, medici ed infermieristici prestati all'interno dei complessi sportivi, compresa la responsabilità personale dei sanitari e degli addetti ai servizi, fermo restando che, in caso di esistenza di altre coperture assicurative concernenti la responsabilità personale dei sanitari e degli addetti ai servizi, la garanzia s'intende prestata in secondo rischio;
- dal servizio di vigilanza effettuato con guardiani anche armati e con cani;
- dalla proprietà, l'uso e la detenzione a qualsiasi titolo di cani (esclusi quelli considerati a rischio elevato iscritti nel registro dei servizi veterinari ai sensi dell'Ordinanza del ministero della salute del 23/03/2009 e successive modificazioni ed integrazioni);
- dalla proprietà e manutenzione di insegne, striscioni e cartelli pubblicitari e quant'altro di simile, ovunque installati nell'ambito dei limiti territoriali indicati in polizza con esclusione dei danni alle cose sulle quali gli stessi sono installati. Qualora la manutenzione fosse affidata a terzi l'assicurazione opera esclusivamente per la responsabilità imputabile all'Assicurato nella sua qualità di committente.
- dall'esercizio di appositi spazi attrezzati a parcheggio di veicoli a motore, compresi i danni ai veicoli medesimi, anche se di proprietà dei dipendenti. Tale garanzia è prestata con una franchigia assoluta di € 100,00 per ciascun veicolo assicurato, con esclusione dei danni da furto e quelli conseguenti a mancato uso;
- dall'organizzazione di attività dopolavoristica e ricreativa, convegni, congressi, corsi di formazione, compresi i danni corporali subiti da corsisti o stagiaires;
- dall'organizzazione di visite all'azienda e dalla presentazione e dimostrazione dei prodotti dell'azienda stessa;
- dalle operazioni di consegna, prelievo e rifornimento di merci;
- da servizio antincendio interno o da intervento diretto di prestatori di lavoro dell'Assicurato a tale scopo;
- dalle operazioni di pulizia dei locali e manutenzione degli impianti adibiti dall'Assicurato all'attività assicurata;
- dalla proprietà e/o all'uso di macchinari in genere, impianti e veicoli (compresi muletti e macchine operatrici), macchine semoventi e quant'altro di similare, anche se di proprietà di terzi, purchè usati per conto proprio e per le attività assicurate;
- dalla proprietà/conduzione di tribune, gradinate ed impianti sportivi in genere comprese le operazioni di progettazione, montaggio, collaudo, manutenzione, riparazione e installazione degli stessi;



B2) ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITA' CIVILE VERSO I PRESTATORI DI LAVORO (R.C.O.)

Art. B2.1 Oggetto dell'assicurazione -Responsabilità Civile verso figure soggette all'assicurazione obbligatoria I.N.A.I.L. (R.C.O.)

La Società risponde delle somme che l'Assicurato sia tenuto a pagare, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese), quale civilmente responsabile verso i prestatori di lavoro subordinato da lui dipendenti, i prestatori di lavoro parasubordinati e quelli appartenenti all'area dirigenziale, siano essi:

- non soggetti all'assicurazione obbligatoria degli infortuni sul lavoro,
- assicurati, ai sensi del D.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124, nonché ai sensi del Dlgs. 23/02/2000 n° 38, per gli infortuni (escluse le malattie professionali) da essi sofferti.

Relativamente alla componente "Danno Biologico" l'assicurazione si intende prestata con l'applicazione della franchigia di € 2.582,28 per ogni persona infortunata.

La validità dell'assicurazione è subordinata alla condizione che, al momento del sinistro, l'Assicurato sia in regola con gli obblighi per l'assicurazione di legge. Non costituisce però causa di decadenza della copertura la mancata assicurazione di personale presso l'INAIL, se ciò deriva o da inesatta ed erronea interpretazione delle norme di legge vigenti, o da una involontaria omissione della segnalazione preventiva di nuove posizioni INAIL.

L'assicurazione R.C.O.D. vale anche per le azioni di rivalsa esperite dall'INPS e/o dall'INAIL ai sensi dell'art. 14 della legge 12 giugno 1984, n. 222.

Art. B2.2 Estensione malattie professionali

A parziale deroga delle Condizioni Generali e Particolari di Assicurazione la garanzia di Responsabilità Civile verso i prestatori di lavoro (R.C.O.) è estesa al rischio delle malattie professionali (escluse asbestosi e silicosi) tassativamente indicate nelle tabelle allegate al DPR n.1124 del 30 giugno 1965, o contemplate dal D.P.R. del 9 giugno 1975 n.482 e successive modifiche, integrazioni, interpretazioni, in vigore al momento del sinistro, nonché a quelle malattie che fossero riconosciute come professionali dalla Magistratura.

L'estensione spiega i suoi effetti a condizione che le malattie si manifestino in data posteriore a quella della stipulazione del presente documento e siano conseguenza di fatti colposi commessi dall'Assicurato o da persone delle quali deve rispondere, verificatisi durante il tempo dell'assicurazione.

L'estensione non ha effetto per le malattie che si manifestino dopo 12 mesi dalla data di cessazione della polizza o della data di cessazione del rapporto di lavoro.

Fermo, in quanto compatibile, le Condizioni Generali di assicurazione in punto di denuncia dei sinistri, l'Assicurato ha l'obbligo di denunciare senza ritardo alla Società l'insorgenza di una malattia professionale rientrante nella garanzia e di fare seguito, con la massima tempestività, con le notizie, documenti e gli atti relativi al caso denunciato.



Art. B2. 3 Esclusioni

La presente garanzia non comprende unicamente i danni:

- da detenzione od impiego di esplosivi;
- verificatisi in connessione con trasformazioni o assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocati artificialmente (fissione e fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratrici, ecc.);
- di qualunque natura derivanti da amianto o da qualsiasi altra sostanza contenente in qualunque forma o misura l'amianto, ne per i danni da campi elettromagnetici;
- verificatisi in occasione di atti di guerra (dichiarata e non), guerra civile, insurrezione, tumulti popolari, sommosse, occupazione militare ed invasione;
- direttamente o indirettamente causati o derivati da, o verificatisi in occasione di, atti di terrorismo, indipendentemente da qualsiasi altro evento che possa aver contribuito al verificarsi dei danni;
- causato o derivati da, o verificatisi in occasione di, qualsiasi azione intrapresa per controllare, prevenire o reprimere qualsiasi atto di terrorismo.

Art. B2. 4 Denuncia dei sinistri e obblighi dell'assicurato

La Contraente e le sue strutture devono fare denuncia alla Società soltanto degli infortuni per i quali ha luogo l'inchiesta pretorile a norma della legge infortuni.

Inoltre, se per l'infortunio viene iniziato procedimento penale, deve darne avviso alla Società appena ne abbia notizia.

La Società ha diritto di avere in visione i documenti concernenti sia l'assicurazione obbligatoria sia l'infortunio denunciato in relazione all'assicurazione stessa che abbia dato luogo al reclamo per responsabilità civile.

- Tesserati nr. 14.000

- FITET nr. 1

T Decorrenza 31.12.2016 Scadenza 30.06.2018

Frazionamento annuale

IL CONTRAENTE

LA COMPAGNIA

21

HDI
Assicurazioni

HDI Assicurazioni S.p.A. - Sede Legale e Direzione Generale: Via Abruzzi, 10 - 00187
Roma (R) - Tel. +39 06 4211031 - Fax +39 06 42103500 - hdiassicurazioni@pec.hdi.it
- www.hdiassicurazioni.it - Capitale Sociale € 95.000.000,00 I.e. - C.F. P. IVA e
Numero d'iscrizione: 04349061004 del Registro Imprese di Roma, N. REA:
RM-757172 - Società con unico azionista - Autorizzata all'esercizio delle
Assicurazioni con D.M.I.C.A. n. 19570 dell'8/8/93 (G.U. 14/6/93) e iscritta alla Sezione
I dell'Albo delle Imprese Assicuratrici al n. 1.00022 - Capogruppo del Gruppo
Assicurativo "HDI Assicurazioni" iscritto all'Albo dei Gruppi Assicurativi al n. 015



Allegato AT
CAPITOLATO RCT/O
FITET 31.12.2016 / 30.06.2018